Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — Roma - Giovedì, 18 agosto 1927 - Anno V — Numero 190

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 67. — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1685.**

REGIO DECRETO 23 luglio 1927, n. **1433.**
Determinazione dei centri di studio del genio e loro sedi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del Regio esercito;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2122, sulla istituzione di un servizio degli specialisti del genio;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I centri di studio del genio, di cui all'art. 1, lett. *e*), del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, sono i seguenti:

1° — Centro di studio delle specialità zappatori-minatori, teleferisti, pontieri e lagunari con sede in Pavia presso l'officina di costruzione del genio militare;

2° — Centro di studio delle specialità telegrafisti, radiotelegrafisti, con sede in Roma presso l'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;

3° — Centro di studio della specialità ferrovieri, con sede in Torino presso il reggimento ferrovieri del genio;

4° — Centro di studio della specialità aerostieri, con sede in Roma presso il gruppo aerostieri.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 151. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1686.**

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. **1411.**
Sovrastampa in cent. 15 e 35 sui francobolli speciali per posta pneumatica da cent. 20 e 40.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n. 1556 del 22 agosto 1925, che autorizza l'emissione dei francobolli speciali per posta pneumatica da cent. 20 e da cent. 40;

Visto il R. decreto n. 1861 del 15 ottobre 1925 che modifica, parzialmente, l'art. 2 del citato R. decreto n. 1556 del 22 agosto 1925;

Visto il R. decreto-legge n. 837 del 12 maggio 1927 che riduce le tasse speciali di posta pneumatica a cent. 15 ed a cent. 35;

Riconosciuto necessario di utilizzare, provvisoriamente, i francobolli per posta pneumatica da cent. 20 e 40 riducendoli, mediante soprastampa, al valore di cent. 15 e 35, rispettivamente;

Riconosciuto opportuno di stabilire, nel contempo, i termini di validità e di ammissione al cambio dei francobolli per la posta pneumatica da cent. 20 e 40;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la soprastampa dei francobolli per la posta pneumatica da cent. 20 e 40 col valore, rispettivamente, di cent. 15 e 35.

Art. 2.

I francobolli per la posta pneumatica da cent. 20 e 40 sono dichiarati fuori corso di validità dal 22 giugno 1927 e sono ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, fino al 21 giugno 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 132. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1687.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1447.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1927-28 per spese ed opere pubbliche di competenza dell'Alto Commissario per la provincia e la città di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1636;
Vista la legge 16 giugno 1927, n. 943;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;
Ritenuta la necessità, assoluta ed urgente, di una maggiore assegnazione di fondi all'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla competenza del capitolo aggiunto n. 670 « Anticipazioni all'Alto Commissario della città e provincia di Napoli, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è inscritta la somma di L. 10,000,000.

Questo decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 165. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1688.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1927, n. 1446.

Estensione dei poteri di cui al R. decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti necessari per la difesa della valuta nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508;
Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506;
Ritenuta l'urgente necessità di provvedere adeguatamente e tempestivamente alla difesa della valuta nazionale;
Su proposta del Nostro Segretario di Stato Ministro per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri attribuiti al Governo del Re col R. decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, per regolare il commercio dei cambi sono estesi a tutti i provvedimenti necessari per la difesa della valuta nazionale.

Tali provvedimenti saranno emanati per decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Primo Ministro Capo del Governo.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 162. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1689.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1417.

Indennità agli ufficiali per prima provvista di bardature e per perdita di cavalli dovuta a cause di servizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del Regio esercito e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925 riguardante le competenze mantenute in vigore per i personali dell'Amministrazione militare;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I numeri 1 e 2 dell'art. 4 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 sono sostituiti dai seguenti:

N. 1. — Ufficiali di nuova nomina in servizio permanente, provenienti dai sottufficiali in servizio continuativo, che acquistano diritto a razione foraggio — Indennità per la prima provvista di bardature: L. 600.

N. 2. — Ufficiali con diritto a razione foraggio — Indennità per la perdita di ogni cavallo per cause di servizio, uguale al valore di stima attribuito al cavallo all'atto dell'acquisto o della distribuzione, con la diminuzione di tanti dodicesimi quanti sono gli anni interi di servizio prestati dal cavallo ed in ogni caso non superiore alle L. 5000.

Art. 2.

Sono approvate le annesse disposizioni, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra, le quali sostituiscono quelle contenute negli articoli 4 e 5 della parte II, titolo I, del regolamento per le indennità eventuali del Regio esercito.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 137. — FERRETTI.

Modificazioni al regolamento per le indennità eventuali del Regio esercito.

Art. 4.

Indennità per la prima provvista di bardature.

§ 139. — L'indennità per la prima provvista di bardature è dovuta agli ufficiali di nuova nomina in servizio permanente, provenienti dai sottufficiali in servizio continuativo, quando nel termine di tre anni dalla data del decreto di nomina acquistino diritto a razione foraggio (1).

§ 139-*bis*. — Per ottenere l'indennità, l'ufficiale deve farne domanda entro sei mesi dal giorno in cui ha acquistato diritto a razione foraggio, purchè all'atto della domanda stessa sia effettivamente provveduto di cavallo di servizio (di proprietà assoluta, d'agevolezza o di carica).

§ 140. — La domanda dell'ufficiale, intesa ad ottenere l'indennità, è rivolta al Ministero al quale viene direttamente trasmessa dal corpo che amministra l'ufficiale, corredata da una *dichiarazione* del gestore del corpo stesso da cui risulti:

a) la data del decreto di nomina ad ufficiale del richiedente, nonchè gli estremi della pubblicazione del decreto medesimo sul bollettino ufficiale;

b) la data in cui l'ufficiale acquistò diritto a razione foraggio e quella in cui egli si provvide effettivamente di cavallo di servizio.

Ai documenti predetti deve inoltre allegarsi *lo stralcio del registro dei cavalli di servizio dell'interessato.*

§ 141. — Al pagamento dell'indennità provvede il corpo che amministra l'ufficiale, in seguito ad autorizzazione del Ministero.

§ 142. — Soppresso.

§ 143. — Soppresso.

Art. 5.

Indennità per la perdita di cavalli.

§ 144. — L'indennità per la perdita di cavalli è dovuta all'ufficiale che, per cause dirette di servizio, abbia perduto un cavallo di proprietà assoluta o di agevolezza, inscritto nel registro dei cavalli di servizio.

Sono ammesse fra le cause dirette di servizio, qualora ve ne siano gli estremi, anche le perdite dovute ad eventi che si verificano quando l'ufficiale si esercita nell'equitazione o durante il governo del cavallo.

Il diritto al risarcimento deve essere fatto valere nel termine perentorio di tre mesi, computabili dalla data del fatto che causò la perdita.

§ 145. — Il diritto al risarcimento deve essere provato, e le cause dirette di servizio, cui è dovuta la perdita del cavallo, devono essere fatte constare, mediante apposita *dichiarazione* rilasciata dall'ufficiale di maggior grado o più anziano presente al fatto e, in mancanza di ufficiali presenti, in base a deposizioni di testimoni autenticate dal comandante del corpo.

Quando la perdita sia dovuta ad eventi di viaggio sulle ferrovie o sul mare, la dichiarazione deve essere rilasciata dal comandante delle truppe in viaggio o, in caso diverso, dal capo del convoglio ferroviario o dal capitano del piroscafo.

In conseguenza, non è valida la sola dichiarazione fatta dallo stesso ufficiale proprietario del cavallo, tranne che la perdita sia avvenuta in circostanze tali che le cause dirette di servizio risultino evidenti ed inoppugnabili, nel qual caso basta la sola dichiarazione del proprietario e dei testimoni eventualmente presenti al fatto.

§ 146. — La domanda dell'ufficiale intesa ad ottenere l'indennità è rivolta al Ministero al quale viene direttamente trasmessa dal corpo che amministra l'ufficiale, corredata dai documenti seguenti:

a) *dichiarazioni* rilasciate a senso del § 145;

b) *verbale* (da trascriversi nel « registro delle disposizioni amministrative » del corpo) redatto dall'apposita Commissione costituita a norma del paragrafo seguente che contenga: l'esplicito parere sulla dipendenza, oppur no, da cause dirette di servizio della perdita del cavallo; l'assicurazione che il valore del quadrupede non aveva subìto deprezzamento per altre cause all'infuori di quelle inerenti al servizio; il prezzo d'acquisto, l'età e gli anni di servizio del cavallo perduto, nonchè l'ammontare dell'indennità spettante all'ufficiale,

c) *relazione veterinaria* della malattia o della lesione, e referto necroscopico, nei casi di morte; oppure, proposta di abbattimento, con la relativa attestazione veterinaria e referto necroscopico, quando il cavallo si sia dovuto abbattere in seguito a malattie o lesioni incurabili;

(1) Il § 3 delle « Norme complementari » è soppresso.

d) *stralcio* del registro dei cavalli di servizio dell'ufficiale;

e) *copia* del conto rimonta.

§ 146-*bis*. — La Commissione di cui alla lettera b) del precedente paragrafo è nominata dal comandante del corpo dal quale l'ufficiale è amministrato e composta di tre ufficiali in servizio permanente del corpo stesso.

Il gestore del corpo è il presidente della Commissione, eccettochè all'adunanza intervenga il comandante del corpo, il quale, in tal caso, ne assume la presidenza; gli altri ufficiali, membri, sono scelti fra quelli che seguono, per grado o anzianità, il presidente, tenendo presente che se al corpo è addetto un ufficiale veterinario, questi deve far parte della Commissione.

§ 146-*ter*. — Quando l'indennità è richiesta per un cavallo morto o dovuto abbattere in seguito a malattie o lesioni incurabili, il ricavato della vendita dei resti del quadrupede deve introitarsi nella cassa del corpo per essere, fino alla concorrenza dell'eventuale debito esistente al conto rimonta, accreditato al conto medesimo, e per la rimanente parte corrisposto all'ufficiale.

Nel caso sopradetto occorre pertanto che, oltre ai documenti di cui al § 146, sia trasmessa una *dichiarazione* del gestore del corpo nella quale sia indicata la somma ricavata dalla vendita dei resti del quadrupede, oppure siano specificati i motivi per i quali non si ebbe a ricavare nessuna somma.

Per quanto riguarda l'anzidetta operazione di accreditamento al conto rimonta, occorre che questa risulti annotata sulla copia del conto da trasmettere al Ministero (lettera e) del § 146).

§ 146-*quater*. — Quando invece l'indennità è richiesta per un cavallo non morto nè dovuto abbattere, ma soltanto reso non idoneo al servizio da sella, il cavallo stesso dev'essere sottoposto ad apposita visita che testifichi la detta inidoneità e determini il valore commerciale di vendita dell'animale.

Tali accertamenti sono di competenza delle stesse Commissioni dei corpi incaricate della visita dei cavalli che gli ufficiali desiderano inscrivere di servizio.

In seguito alla visita di cui sopra, se l'ufficiale accetta il detto valore commerciale di vendita egli può senz'altro ritirare il cavallo, tenendo però presente che, qualora sia in debito verso il conto rimonta, deve prima versare alla cassa del corpo, e fino alla concorrenza del debito stesso, la somma corrispondente al valore commerciale medesimo.

Se invece egli non accetta tale valore o non effettua il versamento della somma sopraindicata, spetta al Ministero di disporre, volta per volta, in qual modo debbasi provvedere all'alienazione del quadrupede.

§ 146-*quinquies*. — Nel caso previsto dal precedente paragrafo occorre che, oltre ai documenti indicati nel § 146, sia trasmesso il *verbale* della visita passata al cavallo, nonchè la *dichiarazione* dell'ufficiale di accettazione, o meno, del valore commerciale di vendita attribuito all'animale.

Qualora l'ufficiale in debito verso il conto rimonta abbia dovuto, per ritirare il cavallo, effettuare il versamento totale o parziale del valore commerciale anzidetto, occorre che tale versamento risulti annotato sulla copia del conto da trasmettere al Ministero (lettera e) del § 146).

§ 147. — Agli effetti del computo dell'indennità si tiene conto:

a) pei cavalli che gli ufficiali abbiano acquistato dal commercio, con mezzi propri o con anticipazioni in denaro fornite dall'Amministrazione, del prezzo di stima attribuito al quadrupede quando venne sottoposto a visita per essere inscritto di servizio;

b) pei cavalli distribuiti d'agevolezza dall'Amministrazione, del prezzo pel quale il quadrupede venne ceduto all'ufficiale.

Dal prezzo medesimo, dopo aver operato la detrazione dei prescritti dodicesimi e tenuto conto altresì del limite massimo dell'indennità dovuta all'ufficiale, viene dedotta la somma che, in ogni caso, è di spettanza dell'Amministrazione, in conseguenza del risarcimento all'ufficiale della perdita del cavallo, e cioè:

il ricavato dalla vendita dei resti del quadrupede (§ 146-*ter*); oppure:

il valore commerciale di vendita o l'effettivo ricavato dalla alienazione del quadrupede (§ 146-*quater*).

§ 148. — Al pagamento dell'indennità spettante all'ufficiale provvede direttamente il Ministero:

a) se l'ufficiale non è in debito verso il conto rimonta, con mandato diretto intestato all'ufficiale stesso;

b) se l'ufficiale è in debito, con mandato da estinguersi con semplice registrazione nelle scritture a senso dell'articolo 411 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, fino alla concorrenza del debito, e con mandato diretto a favore dell'ufficiale, per la rimanente parte.

§ 148-*bis*. — Quando l'intera indennità, o parte di essa, è versata a sconto od a saldo del debito che l'ufficiale ha verso il conto rimonta, il corpo che amministra l'ufficiale, in seguito al ricevimento dell'avviso di emissione del mandato indicato nella prima parte della lettera b) del precedente paragrafo, provvede ad accreditare l'importo del mandato stesso al conto rimonta dell'interessato.

A tale effetto si rende necessario che, dopo l'invio al Ministero della copia del conto rimonta (§ 146), siano temporaneamente sospese le ulteriori ritenute a sconto del debito affinchè, all'atto dell'accreditamento di cui sopra, la somma da accreditare non risulti superiore alla rimanenza del debito.

§ 149. — Soppresso.

§ 150. — Soppresso.

§ 150-*bis*. — Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per la perdita dei muli di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1690**.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. **1421**.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo di Macerata per la costruzione e l'esercizio di case popolari ed economiche, e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1920, n. 361, con il quale l'Istituto autonomo di Macerata per la costruzione e l'esercizio di case popolari ed economiche, con sede in Macerata, venne riconosciuto come corpo morale e se ne approvò lo statuto organico;

Vista la relazione, in data 9 giugno 1927, anno V, della ispezione compiuta presso il predetto Istituto dalla Regia prefettura di Macerata;

Considerato che per le gravi irregolarità amministrative riscontrate nel funzionamento dell'ente si rende necessaria la sostituzione del suo Consiglio di amministrazione, e la nomina di un commissario straordinario;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo di Macerata per la costruzione e l'esercizio di case popolari ed economiche, con sede in Macerata, è sciolto.

Art. 2.

Il comm. Cesare Benignetti è nominato commissario straordinario dell'Istituto stesso, con il còmpito di provvedere entro sei mesi al riordinamento dell'Istituto ed alla ricostituzione dei suoi organi amministrativi, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 138. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1691.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1422.
Modificazioni al R. decreto 4 settembre 1925, n. 1768, sull'inquadramento gerarchico del personale d'ordine e subalterno proveniente dal cessato regime austro-ungarico e addetto alla Regia avvocatura erariale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1616, che detta norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle contenute nei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 3084, 23 dicembre 1923, n. 2829, 11 gennaio 1923, n. 115, e 18 febbraio 1923, n. 440, per la sistemazione del personale amministrativo e di ragioneria delle Intendenze di finanza, di gestione e controllo delle delegazioni del Tesoro, d'ordine e di servizio proveniente dalla cessata Amministrazione finanziaria austriaca;

Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1768, che estende al personale delle Regie avvocature erariali proveniente dal cessato regime il nuovo ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 3, terzo comma, ed all'art. 4 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1768, sono sostituiti i seguenti:

Art. 3, terzo comma. — Agli impiegati di cancelleria che, all'atto dell'applicazione del R. decreto 7 ottobre 1923, numero 2193, vennero collocati nel quadro di classificazione degli stipendi degli applicati, è conferito il grado di applicato (12°) con anzianità decorrente ai fini dell'attribuzione degli stipendi dalla nomina alla 11ª classe di rango, o dal godimento dei relativi emolumenti, con l'aggiunta di otto anni.

Art. 4. — Agli inservienti, che all'atto dell'applicazione del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2193, vennero collocati nel quadro di classificazione degli uscieri, è conferito il grado di usciere con gli stipendi portati dalla tabella n. 1 contenuta nell'allegato V del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, con la stessa anzianità, con la quale sono stati collocati nel quadro anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 139. — FERRETTI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 luglio 1927.
Scioglimento del Consiglio provinciale di Verona.

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 luglio 1927, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Verona.

MAESTA',

Dissensi di recente manifestatisi in seno all'Amministrazione provinciale di Verona, hanno reso insostenibile la situazione della Deputazione, i cui componenti hanno rassegnato le dimissioni paralizzando l'attività della rappresentanza provinciale con grave pregiudizio degli interessi dell'ente.

Poichè l'atteggiamento degli elementi in contrasto non lascia sperare che la crisi possa essere superata, sì da consentire il normale funzionamento dell'Amministrazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale con la conseguente nomina della Commissione straordinaria.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio

1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Verona è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia, sono chiamati i signori:

On. prof. Luigi Messedaglia, presidente;
Conte dott. Claudio Colleoni;
Farina cav. Antonio;
Baganzani prof. Sandro;
Guarise rag. Bruno;
Pedrazza Corlero ing. Ernesto;
Cometti cav. Agostino.

Art. 3.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1927.

Modificazioni alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono introdotte le modificazioni e le aggiunte di che appresso:

1. — L'elenco delle merci ascritte alla tariffa ordinaria n. 2 G.V. è sostituito dal seguente:

« Oggetti d'arte (1), antichità e di collezione; merletti e pizzi a mano; pellicole per cinematografi (films); pelli da pellicceria e pellicce manifatturate; seta tratta greggia o manifatturata (2); seta artificiale in fili e lamine o lamette (3), tessuti e lavori di seta tanto naturale che artificiale e filati di cascami delle sete predette ».

2. — La disposizione relativa al prezzo minimo applicabile alle spedizioni eseguite sotto il regime della menzionata tariffa è così modificata:

« Il prezzo minimo per ogni spedizione di un sol collo è quello della tariffa n. 6, serie *B*, secondo i pesi e le percorrenze; per le spedizioni di più colli il prezzo minimo è quello della tariffa n. 14, secondo le percorrenze ».

3. — In calce alla citata tariffa n. 2 viene aggiunta questa nota:

« (3) Rientrano nella voce « Seta artificiale in lamine o lamette » anche i prodotti che vanno in commercio sotto il nome di pagliette, visca, vistra, crinol, paglia di cellulosa ».

4. — Nella nomenclatura e classificazione delle cose a grande velocità vengono introdotte le voci:

« Filati di cascami di seta, tanto naturale che artificiale, 2 ».

« Filati di seta, tanto naturale che artificiale, 2 ».

5. — Nella nomenclatura medesima, la voce: « Seta artificiale in fili », è modificata come appresso, fermo restando la indicazione della tariffa ordinaria n. 2:

« Seta artificiale in fili e in lamine o lamette ».

« Appartengono alla seta artificiale in lamine o lamette, anche i prodotti che vanno in commercio sotto i nomi di crinol, paglia di cellulosa, pagliette, visca e vistra ».

6. — Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità, la voce « seta artificiale in fili o tessuta », viene sostituita dalla seguente, fermi restando il rimando all'allegato 7, categoria 4ª, e la classificazione attuale:

« Seta artificiale in fili, in lamine o tessuta ».

« Appartengono alla seta artificiale in lamine anche i prodotti che vanno in commercio sotto il nome di lamette di seta artificiale, crinol, paglia di cellulosa, pagliette, visca e vistra ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1927.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'annesso schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Livorno, col quale si provvede alla rettifica di indicazioni o all'estensione di limiti di demanialità per alcuni corsi d'acqua iscritti nell'elenco principale approvato con R. decreto 7 maggio 1899 e alla inscrizione di altri corsi d'acqua non compresi in tale elenco;

Visti gli articoli 3 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 9 ottobre 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle su indicate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Livorno.

Il presente decreto con annesso elenco sarà pubblicato nei modi indicati all'art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno coloro che vi hanno interesse hanno diritto a fare opposizione e la provincia di Livorno potrà presentare le sue osservazioni.

L'ingegnere capo del Genio civile di Livorno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: GIURIATI.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno.

NB. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere estesa superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Torrente Ugione	Tirreno e Calambrone	Livorno	Dalla foce alle sue origini, queste incluse, compreso il gruppo di sorgenti denominate dell'Arme.
2	Rio dell'Acqua Puzzolente e di Vallelunga	Ugione	id.	Dallo sbocco per tutto il tratto dei due rami Puzzolente e Vallelunga compresi i gruppi di sorgenti delle Basse, Paganello e del Lupo.
3	Rio Cigna inf. 1	id.	id.	Dallo sbocco alle sue origini queste incluse compreso l'affluente Cignolo.
6	Rio Ardenza	Tirreno	id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse per tutti e due i tratti denominati Ardenza e Popogna, compreso l'affluente Valle Corsa.
31	Botro Forcone inf. 6	Ardenza	id.	Dallo sbocco alle sue origini queste incluse.
32	Botro delle Prugnaticcie inf. 6	id.	id.	id.
33	Botro delle Carrozze o d'Antignano	Tirreno	id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse.
34	Rio Maroccone	id.	id.	id.
35	Botro Calafuria	id.	id.	id.
36	Botro Calignaia	id.	id.	id.
37	Botro del Rogiolo	id.	id.	id.
38	Botro Quercianella	id.	id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse per tutto il tratto dei due rami Quercianelle e Forconi.
			ISOLA DELL'ELBA	
11	Rio della Madonnina	Tirreno	Portoferraio	Dalla foce alla confluenza col S. Martino (numero 12) del presente elenco compreso l'affluente Fosso Lazzaro
14	Fosso della Ragnaia o Fabrello	id.	id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse
17	Rio del Prato	Catenacci	id.	Dalla confluenza col fosso Catenacci (n. 40 del presente elenco) alle sue origini queste incluse
22	Rio della Acona o fosso Condotto	Tirreno	id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
	2	3	4	5
39	Fosso di Acqua Cavalla	Rio del Piano	Portoferraio	Dalla confluenza col Rio del Piano (n. 16 del presente elenco) alle sue origini queste incluse
40	Fosso del Catenacci	Valdana	id.	Dalla confluenza col Valdana (n. 21 del presente elenco) alle sue origini queste incluse
41	Fosso del Buraccio	id.	id.	Dalla confluenza col Valdala (n. 21 del presente elenco) alle sue origini queste incluse
42	Fosso delle Tre Acque	Madonnina	id.	Dalla confluenza col Madonnina (n. 11 del presente elenco) alle sue origini queste incluse
43	Fosso delle Carene	id.	id.	Dalla confluenza col Madonnina (n. 11 del presente elenco) alle sue origini queste incluse compreso il fosso Pozzatello
44	Fosso Bucine	Tirreno	id.	Dalla foce alle sue origini queste incluse
45	Fosso della Concia	id.	id.	id.
46	Fosso Acqua Viva	id.	id.	id.
21	Fosso di Valdona o Valdana	Tirreno	Portolongone e Portoferraio	Dalla foce alla confluenza col fosso Catenacci (n. 40 del presente elenco) e Buraccio (n. 41) in comune di Portoferraio
47	Botro di Portolongone e Val di Capanne	id.	Portolongone	Dalla foce alle sue origini, queste incluse
48	Fosso Mar di Carvisi	id.	id.	id.
49	Fosso del Molino	id.	id.	id.
50	Fosso del Pino	id.	id.	id.
51	Fosso della Lacona	id.	id.	id.
52	Fosso S. Maria	id.	id.	id.
53	Fosso Stagnolo e di Caubbio	id.	id.	Dalla foce alla confluenza col fosso Tombino (n. 54 del presente elenco)
54	Fosso Tombino	Stagnolo	Portolongone e Campo nell'Elba	Dalla confluenza col fosso Stagnolo (n. 53 del presente elenco) alle sue origini queste incluse
55	Fosso dell'Inferno	Tirreno	Portolongone	Dalla foce alle sue origini, queste incluse
56	Fosso Re di Grotta	id.	id.	id.
18	Rio del Riale e Val di Rio	id.	Rio Marina e Rio d'Elba	Dalla foce alle sue origini queste incluse in ciascuno dei rami nei quali si divide

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
19	Fosso di Ortano	Tirreno	Rio Marina e Rio d'Elba	Dalla foce alle sue origini, queste incluse in comune di Rio d'Elba
57	Fosso Maceratoie inf. 19	Ortano	id.	Dallo sbocco alla sua origine questa inclusa in comune di Rio d'Elba
58	Fosso di Riulbona	Tirreno	Rio Marina	Dalla foce alle sue origini, queste incluse compresi gli affluenti del Giave, Fegarella e Recissa della loro origine, queste incluse
59	Fosso Fornacelle	id.	id.	Dalla foce alle sue origini, queste incluse
60	Fosso Baccetti	id.	RioMarina e Riod'Elba	Dalla foce alle sue origini, queste incluse compresi gli affluenti Calcinaia, Della Vallecchia e del Melo ed i fossi Gorguti ed Ai Ziro che delimitano il confine dei due comuni anch'essi dalle loro origini queste incluse
61	Fosso di Chiassi	id.	Rio Marina	Dalla foce alle sue origini, queste incluse
62	Fosso di Vallone	id.	id.	id.
63	Fosso di Grassera inf. 18	Reale	Rio d'Elba	Dallo sbocco alle sue origini, queste incluse
64	Fosso di Vignola	Tirreno	Rio d'Elba e Rio Marina	Dalla foce alle sue origini, queste incluse per i due rami Vignola e Rasmarina
65	Fosso di Nisporto	id.	Rio d'Elba	Dalla foce alle sue origini, queste incluse
66	Fosso Nisportino	id.	id.	id.
67	Fosso di Mangani	id.	id.	id.
23	Fosso Golea	id.	Campo nell'Elba e Marciana	Dalla foce alle sue origini, queste incluse
24	Fosso della Pila inf. 23	Golea	Campo nell'Elba	Dallo sbocco alle sue origini, queste incluse compresi gli affluenti Gorgolinaio, Marcianella e Camporotondo dalle loro origini, queste incluse
25	Rio Ponadesca	Tirreno	Campo nell'Elba	Dalla foce alle sue origini, queste incluse in ciascuno dei due rami Lamaia e Rabacca
26	Rio della Grotta o fosso degli Azi o Alti	id.	id.	Dalla foce alle sue origini, queste incluse compresi gli affluenti Stabbiati, Lecceto, Ciampone, Alloro ed Orzaio dalle loro origini queste incluse

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
27	Rio del Sechietto o Valle Fratoccia	Tirreno	Campo nell'Elba	Dalla foce alle sue origini, queste incluse compresi gli affluenti della Greppa, Vallebuia, del Matocci e dell'Inferno, dalle loro origini queste incluse
28	Rio del Murcione o fosso di Pomonte	id.	Campo nell'Elba e Marciana	Dalla foce alle sue origini, queste incluse compresi gli affluenti La Vallaccia e Porterogna dalle loro origini queste incluse
68	Rio Forcioni inf. 23	Golea	Campo nell'Elba	Dallo sbocco alle sue origini, queste incluse
69	Rio di Filetto inf. 23	id.	id.	id.
70	Rio di Segagnana	id.	id.	id.
71	Fosso del Canaletto	id.	id.	Dalla foce alle sue origini, queste incluse per tutto il tratto dei due rami Canaletto e di Forno
72	Fosso dell'Ogliera	id.	id.	Dalla foce alle sue origini, queste incluse
29	Rio di Marciana	id.	Marciana Marina e Marciana	Dalla foce del Torre alle alle sue origini queste incluse in ciascuno dei rami Rio di Marciana, Gerbone e Nivera
73	Rio di S. Giovanni	Tirreno	Marciana Marina	Dalla foce sino alla confluenza dei Torrenti Ileno e Santina
74	Fosso dei Pizzeni o delle Orticole	id.	Marciana Marina e Marciana	Dalla foce alle sue origini, queste incluse
75	Torrente Fleno inf. 73	S. Giovanni	Marciana	Dallo sbocco alle sue origini, queste incluse
76	Torrente Santina inf. 73	id.	id.	id.
77	Fosso Re di Noce	Tirreno	id.	Dalla foce alle sue origini, queste incluse in ciascuno dei due rami Re di Noce e di Alberelli
78	Fosso di Val Selvana	id.	id.	Dalla foce alle sue origini, queste incluse
79	Fosso del Cotoncello	id.	id.	id.
80	Fosso della Scalinata	id.	id.	id.
81	Fosso di Remajo	id.	id.	id.
82	Fosso dei Canali	id.	id.	id.
83	Fosso dei Pratesi	id.	id.	Dalla foce alle sue origini, queste incluse compresi gli affluenti del Castagnolo e Fante di Cinello dalle loro origini queste incluse

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
84	Fosso di Mortigliano	Tirreno	Marciana	Dalla foce alle sue origini, queste incluse per ciascuno dei rami della Gabbiata delle Matte e Rio Infernaccio
85	Fosso dell'Infernetto	id.	id.	Dalla foce alle sue origini, queste incluse per ciascuno dei due rami Infernetto e Guiccaria
86	Fosso Aiali e di Mola	id.	Capoliveri	Dalla foce alle sue origini, queste incluse
87	Fosso Mazzacorta inf. 86	Aiali	id.	Dallo sbocco alle sue origini, queste incluse
88	Fosso Gelsoretto inf. 86	Mola	Capoliveri e Portolongone	id.
89	Fosso delle Acque Chiare, inf. 86	id.	id.	id.
90	Rio di Puntecchia inf. 86	id.	id.	id.
91	Fosso dei Sorbetti	Tirreno	Capoliveri	Dalla foce sul piano di Mola alle sue origini, queste incluse
92	Fosso Palo	id.	id.	Dalla foce sulla spiaggia di Mola alle sue origini, queste incluse
93	Fosso delle Conce	id.	id.	Dalla foce alle sue origini, queste incluse
94	Fosso delle Cavallucce	id.	id.	id.
95	Fosso di Monterotondo	id.	id.	id.
96	Fosso di Remaiolo	id.	id.	Dalla foce alle sue origini, queste incluse per tutti e due i rami Ramaiolo e Canestrane
97	Fosso Vallemorta	id.	id.	Dalla foce alle sue origini, queste incluse
98	Fosso del Salcio	id.	id.	id.
99	Fosso di Fosco	id.	id.	id.
100	Fosso del Pontimento	id.	id.	id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1927.
Approvazione delle norme per la concessione di speciali premi in favore delle ditte che gestiscono autoservizi di gran turismo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, con cui è autorizzata la concessione di speciali premi a favore delle ditte che gestiscono autoservizi di gran turismo;

Decreta:

Sono approvate le allegate norme per la concessione di speciali premi in favore delle ditte che gestiscono autoservizi di gran turismo nella maniera meglio appropriata alle esigenze dello speciale traffico servito.

Roma, addì 25 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: GIURIATI.

Norme per la concessione degli speciali premi in favore delle ditte che gestiscono autoservizi di gran turismo.

Art. 1.

I premi da conferirsi alle ditte esercenti autoservizi di gran turismo sono indivisibili e consistono in una somma di danaro, in medaglie e in diplomi, il cui ammontare e numero viene stabilito annualmente.

Art. 2.

Il conferimento dei premi indicati all'art. 1 ha luogo su deliberazione insindacabile della Commissione indicata all'art. 9 in favore delle ditte che meglio corrispondono alle esigenze contenute nei successivi articoli 5 e seguenti.

Art. 3.

I premi sono deliberati per ditta e non per linea.

Qualora nessuno degli autoservizi risponda ai requisiti qui di seguito richiesti, la Commissione potrà deliberare un semplice premio d'incoraggiamento o anche dichiarare nullo il concorso.

Art. 4.

La ditta, che per tre volte di seguito consegue l'assegnazione del primo premio, viene dichiarata « fuori concorso ».

Essa può tuttavia prendere parte a quelle eventuali gare che venissero appositamente indette per tale categoria.

Art. 5.

Gli autoservizi pubblici di gran turismo devono avere come fine la valorizzazione di bellezze naturali, artistiche e storiche: essere esercitati da ditte italiane, con macchine di fabbrica nazionale secondo i tipi di volta in volta ammessi e con carrozzeria di lusso, verniciate nelle tinte prescritte. Macchine e carrozzerie debbono essere fornite dei maggiori comodi che rendano più gradito il viaggio al turista.

Art. 6.

La ditta, oltre ad ottemperare alle vigenti disposizioni in materia, deve curare il perfetto stato di manutenzione delle macchine, corrispondere a tutte le richieste — anche temporanee — del traffico, osservare scrupolosamente gli orari stabiliti, provvedere al regolare e rapido trasporto dei bagagli, organizzare le linee e, a seconda dei casi, i servizi sussidiari, in modo da dare le maggiori agevolazioni al turista nelle sue gite.

Art. 7.

Il personale adibito agli autoservizi di gran turismo deve serbare il maggior decoro, possedere conoscenza dei luoghi e capacità piena del servizio ed usare la massima cortesia verso i viaggiatori. Per le linee a carattere prevalentemente internazionale è titolo di merito la conoscenza da parte del personale viaggiante di qualche lingua estera.

Art. 8.

Presso i principali uffici ed agenzie di viaggio elencati nell'orario generale degli autoservizi di gran turismo edito dall'E.N.I.T., sono posti a disposizione appositi registri intestati « Ispettorato generale ferrovie, tramvie, automobili » a fogli numerati, sui quali il viaggiatore può stendere qualsiasi reclamo contro il servizio. Un estratto di tali reclami verrà trasmesso nel più breve termine all'Ispettorato generale ferrovie, tramvie, automobili in Roma e al Circolo ferroviario d'ispezione competente.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, di cui all'art. 2 delle presenti norme, è composta dell'ispettore generale delle ferrovie, tramvie, automobili che la presiede, di sei membri e di un segretario, e cioè:

1° un funzionario amministrativo ed uno del ruolo di vigilanza dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie, automobili;

2° un funzionario del Ministero delle finanze;

3° un direttore del Circolo ferroviario d'ispezione;

4° un rappresentante del Reale Automobil Club d'Italia;

5° un rappresentante dell'E.N.I.T.

Il segretario viene scelto tra i funzionari addetti all'Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili.

La Commissione è nominata annualmente con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 10.

Il presidente può delegare un membro della Commissione a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice delibera i diversi mezzi di indagine per l'accertamento dei requisiti degli autoservizi di gran turismo, anche nei confronti con quelli analoghi di altre Nazioni, ai fini del concorso; stabilisce il numero e la consistenza dei premi da conferire; delibera sull'impiego dei fondi messi a sua disposizione; esamina i risultati dello svolgimento dei servizi; accerta quali ditte meritino di partecipare ai premi e ne forma, quindi, la graduatoria, da sottoporre alla ratifica di S. E. il Ministro entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12.

La Commissione viene convocata ordinariamente due volte all'anno, nell'aprile e nel novembre, e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno.

Art. 13.

La convocazione, salvo casi eccezionali ed urgenti, ha luogo mediante invito personale da diramarsi almeno 48 ore prima della riunione.

Art. 14.

L'adunanza è valida quando vi sia l'intervento di almeno quattro membri ivi compreso il presidente o il suo delegato.

Art. 15.

La Commissione delibera a maggioranza degli intervenuti: in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 16.

Alla votazione si procede per appello nominale, secondo l'ordine indicato nel precedente art. 9, ad eccezione del presidente che vota per ultimo.

Art. 17.

Il segretario interviene a tutte le sedute della Commissione; ne conserva gli atti; redige i verbali delle sedute e di ogni accertamento che verrà disposto; raccoglie gli elementi necessari secondo le deliberazioni della Commissione, predispone il materiale per i lavori di essa.

Art. 18.

Alle spese occorrenti per il funzionamento della Commissione si provvede mediante anticipazioni prelevabili su richiesta del presidente della Commissione stessa e con quietanza del segretario.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1927.

Aggiunta di voce all'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 1° marzo 1927 - Anno V, col quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, n. 10, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, vennero determinate le lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi;

Veduta la lettera n. 752 del 9 maggio 1927 - Anno V, con la quale la Federazione nazionale delle bonifiche, con sede in Padova, chiede che all'elenco delle lavorazioni di breve durata, allegato al citato decreto Ministeriale, vengano aggiunte anche le lavorazioni di diserbo dei canali, riordinamento delle scoline e di piccola bonifica ed in genere tutti i lavori di ordinaria manutenzione delle opere consortili;

Considerato che le dette lavorazioni si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi;

Udito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione;

Decreta:

Articolo unico.

All'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi, allegato al decreto Ministeriale 1° marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1927, n. 69, è aggiunta la seguente voce:

« Diserbo dei canali, riordinamento delle scoline, lavori di piccola bonifica ed in genere tutti i lavori di ordinaria manutenzione delle opere consortili di bonifica ».

Roma, addì 30 luglio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1927.

Modificazione del termine di apertura per la caccia alla pernice in Sardegna.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1927, recante restrizioni all'esercizio venatorio;

Considerato le richieste dei signori prefetti di Cagliari, Sassari e Nuoro, relative ad una modifica da apportare al termine di apertura della caccia alla pernice in Sardegna;

Decreta:

Articolo unico.

La caccia alla pernice in Sardegna, per l'anno venatorio 1927-28, potrà esercitarsi dal 1° settembre al 31 ottobre, fermo restando il divieto di esportazione di tale specie, nei limiti fissati dall'art. 3 del sopra citato decreto Ministeriale 12 luglio 1927.

Roma, addì 13 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1927.

Approvazione dell'art. 8 delle condizioni generali di polizza, della Società anonima di assicurazioni « Alleanza », con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti lo esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visti i decreti Ministeriali in data 30 maggio 1925, 28 agosto 1925, 30 ottobre 1926, 8 novembre 1926, e 3 gennaio 1927, coi quali la Società anonima di assicurazioni « Alleanza » con sede in Genova e direzione generale in Milano, capitale sociale L. 15,000,000 versato 5,000,000, veniva autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana, e venivano approvate alcune tariffe relative e le relative condizioni di polizza;

Ritenuto che sia da accogliere la domanda della Società, intesa a modificare l'art. 8 delle condizioni generali di polizza, approvate con decreto Ministeriale del 30 ottobre 1926;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato, in conformità del nuovo testo debitamente autenticato, l'art. 8 delle condizioni generali di polizza della Società anonima di assicurazioni « Alleanza », con sede in Genova e direzione generale in Milano, in sostituzione di quello approvato con decreto Ministeriale del 30 ottobre 1926.

Roma, addì 11 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1927.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Marcuzzi Roberto Mario Giacobbe, nato a Trieste il 18 agosto 1886, da Natale e da Illiasch Gioseffa Maria, trovasi in via di riacquistare a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Marcuzzi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 20 luglio 1927 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Marcuzzi Roberto Mario Giacobbe il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1927 - Anno V.

p. *Il Ministro*: Suardo.

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1927.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Moutiers.

IL CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996:

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Moutiers alla dipendenza del Regio consolato in Chambéry.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Grandi.

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1927.
Approvazione della nomina di segretari generali di Uffici provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718, di riconoscimento della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

Visti l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563; l'art. 1, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e l'art. 15, comma 1° dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione chiede l'approvazione della nomina dei segretari generali degli Uffici provinciali dipendenti;

Ritenuto che si possa per ora procedere all'approvazione di una parte delle predette nomine, con riserva di provvedere in seguito per le restanti con successivo decreto;

Ritenuto che le nomine sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei segretari generali degli Uffici provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, di cui al seguente elenco:

Brindisi: Polacco rag. Edoardo.
Castrogiovanni: Castellani Alceo.
Napoli: Lojacono prof. Luigi.
Savona: Cecconi Edgardo.
Siracusa: Agodi Tonino.

Roma, addì 6 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: Mussolini.

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1927.
Approvazione della nomina di segretari generali di Uffici provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718, di riconoscimento della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

Visti l'art. 1, n. 3, e 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'art. 1, comma 1° del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130, e l'art. 15, comma 1° dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione stessa chiede l'approvazione della nomina dei segretari generali degli Uffici provinciali dipendenti;

Ritenuto che si possa per ora procedere all'approvazione di una parte delle predette nomine, con riserva di provvedere in seguito per le restanti con successivo decreto;

Ritenuto che le nomine di cui al presente decreto sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie, e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei segretari generali degli Uffici provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, di cui al seguente elenco:

1. Ancona: Vecchini ing. Rodolfo.
2. Bolzano: Zenatti dott. Enrico.
3. Chieti: Vivaldi avv. prof. Flaminio.
4. Macerata: Adorni Attilio.
5. Nuoro: Spagnoli Cassio.
6. Perugia: Bonfatti prof. Nazzareno.
7. Pescara: Vancini Luigi.
8. Siena: Ratiglia Giuseppe.
9. Treviso: Bazzoli Giuseppe.

Roma, addì 6 agosto 1927 - Anno V.

Il Ministro: MUSSOLINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze con nota n. 127647 ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge n. 1221 del 23 giugno 1927 concernente il condono del residuo credito in lire 4,548,949.18 vantato dallo Stato verso il comune di Fiume in dipendenza di forniture di carbone fatte dalle Ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume pel periodo dal marzo a tutto novembre 1922.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni in data 15 agosto 1927, ha inviato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, recante una nuova proroga del termine per le dichiarazioni di costruzione per le navi adibite a servizi sovvenzionati di carattere indispensabile.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni in data 15 agosto 1927, ha inviato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295, concernente le spese derivanti dalla proroga di un anno della durata di alcune convenzioni per i servizi marittimi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 11 del 1927.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della febbre gialla in Dakar ed in altre località del Senegal;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Dakar e da tutti i porti del Senegal sono sottoposte alle misure contro la febbre gialla prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 2 del 15 marzo 1924.

I signori prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

Ordinanza di sanità marittima n. 12 del 1927.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste a Mitilene (Grecia);

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Decreta:

Le provenienze da Mitilene (Grecia) sono sottoposte alle misure contro la peste bubbonica prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

I signori prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BASILE.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 8 agosto 1927, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Montenero d'Idria, provincia di Gorizia, con orario limitato di giorno.

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 3 agosto 1927 in Loceri, provincia di Cagliari, è stata attivata una agenzia telegrafica.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.